

PREMESSA

Nell'aprile 1652 Madonna Betta, figlia di Francesco Paladin e consorte di Domenico Farinato, presentò ai Giudici del Proprio domanda di successione intestata, previa certificazione del suo grado di parentela, nei confronti dei beni appartenuti alla defunta Laura, figlia di Battista Paladin, fratello di suo padre. Laura tuttavia in vita era stata suor Innocenza, una monaca del monastero del Santo Sepolcro, il quale si oppose alle richieste di Madonna Betta, presentando alla magistratura veneziana domanda di *interdetto*. Nel mese di maggio dell'anno successivo i giudici pronunciarono la sentenza conclusiva del giudizio optando per il rigetto dell'opposizione presentata dal monastero¹.

Un secolo più tardi una diversa lite vide contrapposti Caterina Blasco, moglie di Giacomo Rochi, e Pietro Paolo Bortoletti, creditore del marito della donna². Nel settembre 1781 Caterina presentò al Magistrato del Procurator domanda di assicurazione di dote allegando in giudizio il contratto di nozze stipulato a Padova nel 1765 ove erano descritti i beni dotali. L'istanza della donna, accolta dai giudici veneziani, risultava tuttavia pregiudizievole per Pietro Paolo Bortoletti, che nel mese di febbraio 1781³ si oppose alla terminazione di assicurazione inoltrando richiesta di *interdetto*. Nel gennaio 1782 i giudici dell'ufficio del Procurator confermarono la terminazione di assicurazione di dote da loro emanata e la successiva assicurazione stipulata in favore della donna.

Casi come questi erano ordinaria amministrazione per i giudici della Serenissima Repubblica di Venezia: gli organi giudiziari della

¹ A.S.VE., *Giudici del Proprio, Processi*, b. 1.

² Le informazioni relative alla causa sono state tratte da A.S.VE., *Giudici di Petizion, Commissarie, Processi e altre carte di varie commissarie*, b. 1053.

³ Le date sono indicate *more veneto*.

città lagunare e le magistrature cittadine dell'entroterra veneto, infatti, erano quotidianamente impegnati nella risoluzione di controversie civili della natura più disparata, dalle liti in materia successoria alle dispute di natura contrattuale, dai conflitti per la rivendicazione di diritti reali sino alle cause legate al commercio terrestre e marittimo.

In tali circostanze si trattava di capire dinnanzi a quale giudice la parte interessata avrebbe potuto avanzare le proprie pretese, con quali modalità si sarebbe svolto il giudizio, che strumenti avrebbe potuto utilizzare la controparte per opporsi alle richieste avversarie, quali norme il magistrato avrebbe applicato al caso concreto ed in che termini la decisione di primo grado avrebbe potuto essere messa in discussione. Simili quesiti implicano una riflessione che non si esaurisce all'interno dei confini geografici delle singole realtà territoriali, ma pone le basi per una serie di considerazioni inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria nel suo complesso in una prospettiva che travalica le frontiere per poter cogliere eventuali punti di contatto tra i riti giudiziari dei diversi ordinamenti.

Negli ultimi decenni la bibliografia relativa alla storia di Venezia si è arricchita di innumerevoli contributi che hanno esplorato le complessità del quadro istituzionale di riferimento offrendo notevoli spunti di indagine ed alimentando una discussione di ampio respiro. Il fenomeno giuridico in particolare è stato al centro di molteplici studi i cui autori si sono prevalentemente interrogati sulle specificità dell'ordinamento veneziano e sulla sua «alterità» rispetto al sistema di diritto comune nell'alveo di una dicotomia che meriterebbe ulteriori riflessioni.

Un simile approccio ha interessato soprattutto la dimensione della giustizia penale e dell'ordine pubblico che hanno catalizzato l'interesse degli studiosi a Venezia come altrove⁴. Anche l'ambito fami-

⁴ La bibliografia in materia è ampia ed articolata. Senza pretesa di completezza si ricordano in particolare: C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in G. COZZI (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Jouvence, Roma, 1980, pp. 155-258; G. BUGANZA, *Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Marsilio, Venezia, 1998; G. CHIODI, *Caratteri e ruolo del processo inquisitoriale nella Terraferma*, in *Società e storia*, 83, 1999, pp. 103-108; G. CHIODI, C. POVOLO (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*

liare e la materia dotale hanno riscontrato un'attenzione crescente che si è tradotta in un florilegio di pubblicazioni grazie alle quali è possibile approfondire i diversi profili di un tema di indiscutibile rilievo⁵.

La procedura civile invece sino ad oggi non ha destato altrettanto interesse ed è rimasta per lo più estranea ai recenti filoni di ricerca con poche, ancorché significative, eccezioni⁶. Questo vuoto,

(*secoli XVI-XVIII*), 2 voll., Cierre, Sommacampagna, 2004; C. POVOLO (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Il Mulino, Bologna, 2007; G. CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 85-166; M. SIMONETTO, *La giustizia criminale in uno stato repubblicano di antico regime: Venezia*, in M. CAVINA (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Patron Editore, Bologna, 2012, pp. 201-211 e 397-404.

⁵ Senza pretesa di completezza si segnalano i principali studi pubblicati negli ultimi vent'anni ai quali si rinvia anche per gli esaustivi apparati bibliografici ivi riportati: S. CHOJNACKI, *Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530*, in S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE, T. KUEHN (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 461-492; ID., *Women and men in Renaissance Venice. Twelve essays on Patrician Society*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 2000; J.M. FERRARO, *Marriage wars in late Renaissance Venice*, Oxford University Press, Oxford, 2001; D. HACKE, *Women sex and marriage in early modern Venice*, Ashgate, Aldershot, 2004; P. LANARO, G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *La famiglia nell'economia europea (secc. XIII-XVIII)*, Firenze University Press, Firenze, 2009, pp. 81-102; P. LANARO, *La restituzione della dote. Il gioco ambiguo della stima tra beni mobili e beni immobili (Venezia tra Cinque e Settecento)*, in *Quaderni storici*, 3, 2010, pp. 753-778; EAD., *Fedecommesi, doti, famiglia: la trasmissione della ricchezza nella Repubblica di Venezia (XV-XVIII secolo). Un approccio economico*, in *Mélanges de l'École française de Rome-Italie et Méditerranée moderne set contemporaines*, 124-2, 2012, mis en ligne le 11 julliet 2013, consulté le 1 août 2017. <http://mefrim.revues.org/801>; EAD., *Les stratégies patrimoniales familiales de l'élite vénitienne au XVIII^e siècle*, in *Annales de démographie historique*, 2, 2017, pp. 151-172; A. BELLAVITIS, *Identità, mariage, mobilità sociale: citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, École française de Rome, Roma, 2001; EAD., *Famille, genre, transmission à Venise au XVI^e siècle*, École Française de Rome, Roma, 2008; EAD., *La dote a Venezia tra medioevo e prima età moderna*, in A. BELLAVITIS, N.M. FILIPPINI, T. PLEBANI (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, Verona-Bolzano, 2012, pp. 5-20; EAD., *Family and society*, in E.R. DURSTELER (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Brill, Leiden, Boston, 2013, pp. 319-351.

⁶ Risale al 1848 la pubblicazione del saggio di Daniele Manin nel quale l'autore illustrava sinteticamente la legislazione veneta, la giurisdizione dei magistrati

le cui probabili ragioni saranno illustrate nel prosieguo del lavoro, è tanto più inspiegabile se si pensa all'assoluta centralità di un settore che presenta innegabili elementi di tecnicismo ma che al contempo è fortemente ancorato alle dinamiche della società civile. Il presente lavoro intende colmare questa lacuna interrogandosi in primo luogo sui motivi della tanto acclamata «eccentricità veneziana» per sondare un ambito di indagine che, come avremo modo di osservare, ebbe un ruolo di primo piano nei secoli della modernità.

La ricerca si sviluppa a partire dall'analisi delle opere giuridiche redatte dai professionisti del settore legale, interessati a sviscerare i numerosi profili della materia allo scopo di spiegare l'effettivo funzionamento del sistema e le competenze dei diversi organi. D'altronde non era possibile addentrarsi nel mondo giudiziario veneziano senza possedere una conoscenza delle attribuzioni demandate alle principali magistrature e delle attività da compiere in sede processuale. Il «Foro è aperto a tutti, ma non tutti possono ricorrervi senza guida» si legge nella prima pagina di una *Pratica* pubblicata nel tardo Settecento⁷. Gli autori di questi manuali, pertanto, indicavano agli operatori del diritto la via da percorrere, esattamente come quei servitori di piazza (*codega* nel linguaggio veneziano) che di notte accompagnavano a casa le persone portando un fanale per illuminare le calli buie della città⁸.

Le fonti rivelano che a partire dal tardo Medioevo e sino alla fine del Settecento la Repubblica di Venezia era caratterizzata da un marcato pluralismo di organi giudiziari e da un'inevitabile sovrapposizione di competenze destinata talvolta a sfociare in situazioni

e i metodi processuali in uso nel foro di Venezia: D. MANIN, *Della veneta giurisprudenza civile mercantile e criminale. Discorso di Daniele Manin tratto dal primo volume dell'opera intitolata Venezia e le sue lagune*, Tipi di Teresa Gattei in ditta figli eredi, Venezia, 1848, pp. 5-70. Quasi un secolo più tardi venne data alle stampe la monografia di Giovanni Italo Cassandro dedicata in particolare alla Curia di Petizion in età medievale e nella prima età moderna: G. CASSANDRO, *La Curia di Petizion e il diritto processuale di Venezia*, Deputazione di storia patria per le Venetie, Venezia, 1937.

⁷ *La pratica del foro veneto ridotta ad ordine alfabetico per la maggior facilità di ritrovare le materie che si ricercano*, Graziosi, Venezia, 1796, p. 3.

⁸ G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Giovanni Cecchini, Venezia, 1867, p. 175. Una rappresentazione illustrata del *codega* si trova in G. ZOMPINI, *Le arti che vanno per via nella città di Venezia inventate ed incise da Gaetano Zompini*, Venezia, 1785, immagine n. 7. L'immagine è riprodotta in copertina nel riquadro centrale.

di conflitto che, qualora non fossero state prontamente risolte, avrebbero potuto portare alla paralisi dell'intera macchina giudiziaria.

Anche volendo limitare in un primo momento l'analisi del fenomeno processuale alla sola realtà lagunare, si è subito costretti a fare i conti con un sistema estremamente complesso ed articolato ripartito in Consigli e Collegi superiori, con magistrature intermedie che decretavano il passaggio della lite da un grado all'altro del giudizio, ed un elevato numero di uffici distribuiti tra San Marco e Rialto.

Allargando poi il campo di indagine alla situazione esistente nei territori della Terraferma, il quadro si complica ulteriormente: accanto ai giudici cittadini, che continuarono ad operare nonostante la soggezione a Venezia, vi erano le corti presiedute dai Rettori, in qualità di rappresentanti della Repubblica, coadiuvati da un numero variabile di assistenti altamente qualificati che, a seconda dei casi e delle circostanze, potevano pronunciarsi in prima, seconda o terza istanza⁹.

La conoscenza di questi intricati meccanismi era un presupposto indefettibile per la pratica quotidiana nelle aule delle corti e dei tribunali civili: d'altronde «chi opera senza Teorica, opera senza fondamento a guisa di cieco, che frequenta bensì la strada, di cui tiene la pratica, ma non può però chiamarsi sicuro»¹⁰.

La formazione degli operatori del diritto doveva quindi comprendere due momenti distinti ma intimamente connessi: l'apprendimento teorico delle principali nozioni di diritto processuale civile e la diretta esperienza sul campo che consentiva ai professionisti del settore di affinare ulteriormente la loro preparazione tecnica. L'esigenza di una formazione che riuscisse a conciliare questi due aspetti consente di spiegare il grande successo avuto nell'età moderna

⁹A Venezia nella Biblioteca del Museo Correr è conservato un manoscritto, compilato probabilmente sul finire del XVII secolo, in cui sono illustrate le principali competenze delle magistrature della città lagunare e di tutti i territori della Serenissima dalla città di Torcello sino al contado di Mel nel bellunese. Questo volume fornisce quindi una visione complessiva, ancorché non dettagliata, della realtà veneta in età moderna. B.M.C., ms. Correr 553, *Pratica forense veneta*.

¹⁰F. ARGELATI, *Pratica del foro veneto che contiene le materie soggette a ciaschedun Magistrato, il numero de' Giudici, la loro durazione, l'ordine, che suole tenersi nel contestare le cause, e le formule degli atti più usati*, Savioli, Venezia, 1737, p. 1. Nel 1967 Claudio Schwarzenberg ne ha curato una ristampa anastatica: C. SCHWARZENBERG (a cura di), *Pratica del foro veneto*, Savini Mercuri, Camerino, 1967.

dal genere letterario delle *pratiche* del foro¹¹: tali opere rappresentavano un vero e proprio ponte di collegamento tra le disquisizioni dottrinali da un lato e l'effettivo esercizio della giustizia dall'altro, realizzando il connubio ideale fra teoria e prassi.

Lo studio delle *pratiche* non esaurisce peraltro il campo delle presenti ricerche. La comprensione del fenomeno processuale, infatti, non può prescindere dall'analisi casistica, grazie alla quale è possibile capire se ed in che misura gli insegnamenti dei giuristi venissero seguiti ed applicati nella quotidianità. In tal senso l'esame della documentazione archivistica risulta indispensabile: le carte processuali, invero, potrebbero confermare gli orientamenti delineati dai pratici nei loro manuali o viceversa portare alla luce uno scollamento, più o meno marcato, tra il piano normativo, le fonti dottrinali e gli indirizzi giurisprudenziali¹².

Questo tipo di approccio consente di analizzare i principali istituti di diritto civile nel loro concreto dinamismo piuttosto che nella loro astratta concettualità, individuando i punti di forza del sistema, ma anche i suoi elementi di criticità e di debolezza in un contesto che tra Cinque e Settecento mostra una netta evoluzione.

¹¹ Cfr. capitolo I paragrafo 3.

¹² Per una ricognizione della documentazione conservata nella sede dei Frari dell'Archivio di Stato di Venezia si rinvia a A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, I, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Biblioteca d'Arte, Roma, 1937 e M.F. TIEPOLO *et Al.*, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, vol. IV, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 1994, pp. 857-1148.

CAPITOLO I

L'APPARATO GIUDIZIARIO TRA CENTRO E PERIFERIA

SOMMARIO: 1. L'amministrazione della giustizia nello Stato territoriale veneto. –
2. Funzioni costituzionali ed esercizio della giurisdizione nella Dominante. –
3. Le *pratiche* del foro tra Cinque e Settecento.

1. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLO STATO TERRITORIALE VENETO

La ricostruzione dell'ordinamento giudiziario a Venezia e nei territori della Terraferma veneta presuppone la conoscenza del sistema politico-amministrativo creato dal governo veneziano alle soglie dell'età moderna.

Le diverse modalità con cui veniva amministrata la giustizia nei centri dell'entroterra affondano le radici negli accordi stipulati tra Venezia – che assunse il ruolo di Dominante – e le città del Dominio al momento dell'annessione, senza peraltro cristallizzarsi in schemi rigidi ed immutabili, ma al contrario dando vita ad una complessa rete di rapporti che avrebbe subito una lenta ma costante trasformazione nei secoli successivi.

Nel tardo Medioevo Venezia, che sino ad allora si era imposta sullo scenario politico ed economico come potenza marittima di indiscusso valore, rivolse la sua attenzione alla Terraferma, ponendo le premesse per la costruzione di uno Stato territoriale che, con l'eccezione della parentesi cambraica, avrebbe mantenuto e consolidato sino alla fine del Settecento¹.

¹ Gli studiosi spiegano che il governo veneziano decise di ampliare il proprio

Dopo l'acquisizione di Treviso, avvenuta nel 1339², nel 1404 Belluno, Feltre e Vicenza chiesero l'annessione allo Stato marciano che, l'anno seguente, conquistò Verona e Padova ponendo così fine alla dinastia carrarese. L'espansione veneziana, lungi dall'aver esaurito la sua spinta propulsiva, proseguì nei decenni successivi: nel 1420 furono conquistati i territori del Friuli e, pochi anni più tardi, vennero annesse le province di Brescia e Bergamo. Con la pace di Lodi, stipulata il 9 aprile 1454, ebbe fine il lungo conflitto che contrappose la Serenissima Repubblica al Ducato di Milano. L'espansione si protrasse sino alla fine del secolo quando, al termine della guerra di Ferrara (1482-1484), Venezia riuscì ad imporsi anche su parte del Polesine³.

Il nuovo assetto geografico, così come si era configurato nel secolo XV e nel XVI con la riorganizzazione seguita alla guerra con la Lega di Cambrai⁴, ebbe inevitabilmente significative ripercus-

Dominio nell'entroterra per «mantenere aperti gli sbocchi al proprio commercio verso l'Europa continentale, impedendo il consolidarsi di un forte organismo politico a ridosso della laguna». A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"*, in G. ARNALDI, M. PASTORE STOCCHI (a cura di), *Storia della cultura veneta*, III, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, I, Neri Pozza, Vicenza, 1980, p. 578. Anche Gullino chiarisce che originariamente il desiderio di espansione manifestato dai Veneziani era motivato da «esigenze di sicurezza» piuttosto che da «bramosia di potenza». G. GULLINO, *Storia della Repubblica veneta*, La Scuola, Brescia, 2010, p. 62.

²Uno studio dedicato alla città di Treviso nei primi anni della dominazione veneziana è stato compiuto da D. GIRGENSOHN, *La città suddita in Italia nel basso Medioevo: giurisdizione a Treviso sotto la dominazione veneziana (1338-1344)*, in *Archivio Veneto*, 7, 2014, pp. 47-109.

³Una ricostruzione precisa e dettagliata dell'espansione veneziana nei territori della Terraferma è stata compiuta da R. CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Giunti Martello, Firenze, 1981, p. 333 ss.; G. COZZI, M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, I, *Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Libreria Utet, Torino, 1986, pp. 3-98; M. MALLETT, *La conquista della terraferma*, in A. TENENTI, U. TUCCI (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1996, pp. 181-310; G. GULLINO, *Storia della Repubblica veneta*, cit., pp. 51-131.

⁴Per un approfondimento sulle intricate vicende che si susseguirono tra il 1509 ed il 1516 si rinvia a A. LENCI, *Il leone, l'aquila e la gatta. Venezia e la lega di Cambrai. Guerra e fortificazioni dalla battaglia di Agnadello all'assedio di Padova del 1509*, Il Poligrafo, Padova, 2002; G. GULLINO (a cura di), *L'Europa e la Serenissima. La svolta del 1509 nel V centenario della battaglia di Agnadello*,

sioni sugli equilibri politici ed istituzionali della Repubblica. Il governo veneziano si trovava ora ad amministrare un territorio particolarmente ampio, che ricomprendeva il Dogado, lo *Stato da mar* e lo *Stato da terra* ed in cui convivevano culture, istituzioni e consuetudini differenti.

Al momento della stipula dei patti di dedizione, Venezia si era impegnata a mantenere le istituzioni burocratico-giudiziarie preesistenti e a garantire l'osservanza dei sistemi normativi locali⁵, senza peraltro rinunciare ad effettuare un controllo politico diretto sui territori dell'entroterra gravitanti nell'orbita del suo Dominio. A tale scopo la città lagunare decise di inviare in tutti i centri della Terraferma dei Rettori, in qualità di rappresentanti della Repubblica, a cui era affidato il compito di amministrare le città recentemente annesse, ricalcando così un modello già sperimentato e collaudato nella gestione dei possedimenti marittimi⁶.

Istituto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2009 e G.M. VARANINI, *Le élites delle città di Terraferma e la crisi dello Stato veneziano nel 1509. Un bilancio*, in M. BONAZZA, S. SEIDEL MENCHI (a cura di), *Dal leone all'aquila. Comunità, territori e cambi di regime nell'età di Massimiliano I*, Atti del convegno Rovereto 14-15 maggio 2010, Accademia roveretana degli agiati, Rovereto, 2012, pp. 99-116.

⁵ Giovanni Chiodi ricorda che la Dominante si era riservata la prerogativa di confermare qualsiasi nuovo statuto deliberato dai Consigli cittadini, come pure la facoltà di interpretare ed integrare la normativa locale. G. CHIODI, *Diritto e giustizia nelle città della Terraferma veneta: il punto della situazione*, in *Terra d'Este*, 17, 1999, pp. 37-38.

⁶ L'amministrazione dell'entroterra ed il complesso rapporto tra Venezia ed il suo Stato territoriale in età moderna sono stati al centro di numerosi studi. Senza pretesa di completezza si ricordano: A. VENTURA, *Il Dominio di Venezia nel Quattrocento*, in S. BERTELLI, N. RUBINSTEIN, C.H. SMYTH (a cura di), *Florence and Venice: comparisons and relations*, I, *Quattrocento*, La Nuova Italia, Firenze, 1979, pp. 167-190; G. COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in *Storia della cultura veneta*, IV, *Il Seicento*, II, Neri Pozza, Vicenza, 1984, pp. 495-539 (ora in Id., *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Marsilio, Venezia, 1997, pp. 291-352); G. COZZI, M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., pp. 205-220; L. PEZZOLO, *Podestà e capitani nella Terraferma veneta (secoli XV-XVIII)*, in AA.VV., *Venezia e le istituzioni di Terraferma*, Assessorato alla cultura, Bergamo, 1988, pp. 57-65; A. VIGGIANO, *Governanti e governati: legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Canova, Fondazione Benetton, Treviso, 1993; Id., *Aspetti politici e giurisdizionali dell'attività dei rettori veneziani nello Stato da Terra del Quattrocento*, in

I rappresentanti inviati a governare le città della Terraferma erano patrizi eletti dal Maggior Consiglio destinati a restare in carica per un periodo di circa sedici mesi. In questo arco temporale i Rettori dovevano svolgere le mansioni indicate nelle commissioni, vale a dire mandati che la Signoria attribuiva loro prima della partenza.

Nei centri maggiori, come Padova e Verona, l'amministrazione era demandata a due rappresentanti, denominati rispettivamente Podestà e Capitano: il primo doveva garantire l'ordine pubblico interno, presiedere i consigli locali ed esercitare la giurisdizione civile e penale; il secondo invece si occupava dell'ordine pubblico esterno, controllando la distribuzione dei rifornimenti, assicurando l'efficienza delle difese e l'organizzazione delle truppe⁷. Nei centri di modeste dimensioni, come Treviso, Conegliano e Belluno, tali funzioni venivano espletate da un unico rappresentante, che riuniva nella sua persona entrambi i ruoli.

Terminato l'incarico, al momento del rientro a Venezia, i Rettori dovevano presentare in Senato una relazione sull'attività svolta, in cui illustravano le problematiche incontrate nell'adempimento dell'ufficio: insieme ai frequenti dispacci informativi inviati dai rappresentanti durante la loro carica e alle eventuali lettere ducali di risposta provenienti da Venezia, le relazioni finali dei Rettori favorivano una costante interazione tra la città la lagunare e le realtà periferiche⁸.

Società e storia, 65, 1994, pp. 472-505; ID., *Il Dominio da Terra: politica e istituzioni*, in A. TENENTI, U. TUCCI (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1996, pp. 529-575; G. BONFIGLIO DOSIO, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta: gli archivi dei Rettori*, Il Libraccio, Padova, 1996; M. KNAPTON, *Venezia e la terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, in G. DEL TORRE, A. VIGGIANO (a cura di), *Ateneo veneto 1509-2009. L'ombra di Agnello: Venezia e la terraferma*, Atti del convegno internazionale di studi Venezia 14-15-16 maggio 2009, Venezia, 2011, pp. 103-136; ID., *The Terraferma State*, in E.R. DURSTELER (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Brill, Leiden-Boston, 2013, pp. 85-124.

⁷ In realtà la ripartizione delle competenze tra i due Rettori non era sempre così lineare: ad esempio l'amministrazione della giustizia, che in linea generale era demandata al Podestà, poteva subire delle intromissioni da parte della carica prefettizia (i soldati infatti erano sottoposti al giudizio della corte del Capitano). L. PEZZOLO, *Podestà e capitani nella Terraferma veneta*, cit., p. 59.

⁸ Per un approfondimento del tema si rinvia alle *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, 14 voll., Istituto di storia economica dell'Università di Trieste sotto

Tra le molteplici mansioni assegnate ai Rettori, l'amministrazione della giustizia rivestiva un ruolo di fondamentale importanza. L'esercizio della giurisdizione non era tuttavia appannaggio dei rappresentanti veneziani: infatti, come previamente accennato, gli organi giudiziari preesistenti alla conquista veneziana non furono soppressi, anche se le loro funzioni vennero progressivamente ridimensionate.

Nello svolgimento di questa delicata funzione, i Rettori erano coadiuvati da un *entourage* qualificato, formato da camerlenghi, cancellieri⁹ ed assessori¹⁰ in numero variabile. Il ruolo demandato agli assessori in particolare risulta di notevole rilievo nella comprensione del rapporto tra centro e periferia in merito alla gestione del fenomeno giuridico e alla risoluzione delle controversie civili e criminali. Gli assessori infatti erano sudditi laureati a Padova, in possesso quindi di una solida formazione di diritto comune, che avevano scelto di servire la Repubblica coadiuvando i rappresentanti veneziani inviati ad amministrare il territorio. Nelle corti di Terraferma si verificava dunque un'interconnessione tra canoni ermeneutici ed interpretativi che caratterizzerà l'amministrazione della giustizia veneta sino al tardo Settecento, nonostante le politiche di centralizzazione attuate dalla capitale tramite un uso sapiente di avocazioni, delegazioni ed impugnazioni.

Le regole procedurali e le modalità di cooperazione tra i Rettori e il loro collaboratori mutavano da città a città; lo studio delle fonti tuttavia ha consentito di portare alla luce gli elementi che le diverse realtà territoriali avevano in comune. In tale ambito di indagine una fonte preziosa di informazioni è rappresentata dall'opera settecentesca di Gaspare Morari, un assessore veneto che dalla propria espe-

la direzione di Amelio Tagliaferri, Giuffrè, Milano, 1973-79. Si veda anche A. TAGLIAFERRI (a cura di), *Atti di convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori: Trieste 23-24 ottobre 1980*, Giuffrè, Milano, 1981.

⁹ Sulla figura del cancelliere v. S. MARIN, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., II, pp. 171-257.

¹⁰ A proposito degli assessori veneti: C. POVOLO, *Il giudice assessore nella Terraferma veneta. Introduzione a L'assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifacio in Rovigo MDCXXVII*, Tipografia Sartor, Pordenone, 1991 e A. VIGGIANO, *Ascesa sociale e burocrazia di Stato: la carriera di assessore nello Stato di Terraferma veneto*, in *Annali veneti*, a.2, n. 2, 1985, pp. 67-74.

rienza aveva saputo ricavare insegnamenti utili alla gestione del territorio¹¹.

Morari notava come tra gli assessori la prima carica fosse quella del Vicario pretorio il quale, oltre all'incombenza di giudicare le controversie civili, poteva assumere il ruolo di Vicario vice gerente con la precisazione che le cause dallo stesso decise in qualità di vice gerente avrebbero avuto lo stesso peso delle decisioni emesse dal Podestà. La seconda carica per ordine di importanza era quella del giudice al maleficio, titolare di molteplici funzioni in materia penale, dalla fase iniziale di avvio del procedimento sino alla pronuncia della sentenza.

L'esercizio della giurisdizione seguiva logiche differenti in ambito penale ed in materia civile.

La giustizia penale – osservavano i giuristi – poteva essere ordinaria (in tal caso i processi si formavano negli uffici del Reggimento secondo un modello di tipo accusatorio) o assumere i caratteri della straordinarietà nell'ipotesi in cui fosse intervenuta una delegazione da parte delle superiori magistrature veneziane. Le delegazioni variavano a seconda dei casi e delle circostanze: ad esempio l'illustre Consiglio dei Dieci poteva delegare il processo con la clausola *servatis servandis* oppure con il proprio rito inquisitorio in virtù del quale i rappresentanti veneziani avrebbero goduto di poteri eccezionali, ritenuti indispensabili per assicurare una pronta ed efficace repressione penale. Com'è noto, le principali caratteristiche del celebre rito erano la segretezza e la rapidità decisionale, perseguite anche a costo di sacrificare i diritti degli imputati affinché i reati non restassero impuniti¹².

Avverso le decisioni pronunciate col rito dei Dieci non era ammesso appello; negli altri casi invece la sentenza, ritenuta viziata nell'ordine o nel merito, poteva essere impugnata per il tramite della Avogaria di Comun, una magistratura veneziana che aveva il com-

¹¹ G. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma di Gaspare Morari padovano ricavata dall'osservazioni fatte in occasione dell'Assessorie da lui sostenute*, Giuseppe Corona, Venezia, 1708.

¹² Sui caratteri del processo inquisitorio nella Terraferma veneta si rinvia a: G. BUGANZA, *Le complessità dell'ordine*, cit., pp. 89-116; C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale*, cit., pp. 155-258; G. CHIODI, *Caratteri e ruolo del processo inquisitoriale nella Terraferma*, cit., pp. 103-108; ID., *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, cit., pp. 85-166.

pito di assicurare il rispetto della legge e la legalità costituzionale¹³. Previa deliberazione favorevole degli Avogadori, la causa veniva trasmessa a Venezia. Gaetano Cozzi osservava come la decisione di rimettere il meccanismo degli appelli nelle mani degli organi giudiziari della Dominante rappresentasse «un mezzo per coordinare l'amministrazione della giustizia nell'ambito del Dominio, per farne una struttura unitaria e unificante in un territorio così ampio e slegato»¹⁴.

In ambito civile la giurisdizione era ripartita tra il Podestà, i suoi assessori e le magistrature cittadine secondo criteri diversificati che variavano da città a città in base agli accordi stipulati al momento dell'annessione. In taluni casi era prescritta una competenza di tipo esclusivo, nel senso che alcune materie erano espressamente riservate agli uni o agli altri uffici. Gli statuti e le commissioni inoltre potevano stabilire che alcune questioni venissero trattate con rito sommario, privo di tutte quelle formalità che connotavano la procedura ordinaria.

In questa materia in realtà non è possibile delineare uno schema generale valido per tutti i territori del Dominio: la predisposizione di un modello unico all'interno del quale ricondurre le diverse esperienze locali non sarebbe infatti rispondente alla realtà dei fatti, che appare decisamente più complessa ed articolata.

A titolo esemplificativo può essere brevemente delineata la struttura giudiziaria vigente a Padova nei secoli dell'età moderna. Ivi la giustizia civile veniva amministrata dal Podestà, dagli assessori (escluso il giudice del maleficio, titolare di attribuzioni in ambito penale) e da una nutrita serie di uffici giudiziari inferiori, i cosiddetti giudici pedanei. Generalmente spettava all'attore scegliere la magistratura dinanzi alla quale introdurre la causa, tale regola tuttavia pativa alcune significative eccezioni: ad esempio le questioni per *danni dati*

¹³ Per un approfondimento in materia si rinvia a: G. COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori*, cit., pp. 547-557; M. MANZATTO, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, in C. POVOLO (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna*, cit., pp. 109-154; C. SETTI, *L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello*, in *Il diritto della regione*, 1, 2009, pp. 143-171; EAD., *La terza parte a Venezia: l'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)*, in *Acta Histriae*, 22, 2014, 1, pp. 127-144.

¹⁴ G. COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto*, cit., p. 308.

dovevano essere risolte dal giudice delle vettovaglie, mentre le liti relative ai veneziani erano decise dal Podestà. La distinzione tra cause ordinarie e sommarie era correlata al valore della controversia: le questioni di importo inferiore alle cento lire erano riservate ai giudici pedanei che giudicavano con procedura sommaria¹⁵. Il sistema delle impugnazioni era strutturato su più livelli: le sentenze pronunciate dalle magistrature locali potevano essere appellate dinanzi agli assessori e quelle degli assessori erano a loro volta impugnabili di fronte al Podestà. Le cause giudicate in prima istanza dagli assessori (eccetto quelle pronunciate dal Vicario in qualità di vice gerente) venivano trasmesse in seconda istanza al Rettore per approdare infine a Venezia, a meno che la seconda sentenza non fosse stata conforme alla prima, essendo esclusa in tal caso la possibilità di un ulteriore grado di giudizio¹⁶.

A Vicenza invece le sentenze pronunciate dal giudice della ragione, dalla magistratura dei presbiteri, dal giudice delle mariganze e dai quattro giudici consoli del bue, dell'aquila, del pavone e del cavallo venivano impugunate dinanzi al *Tribunale delle appellazioni*. Le decisioni pronunciate da tale magistratura potevano essere devolute al Vicario a cui era stata affidata la vicegerenza o al Podestà, che avrebbero deciso la lite in terza ed ultima istanza¹⁷. In tali casi i diversi livelli di giudizio si esaurivano all'interno dei confini del territorio vicentino senza nessun coinvolgimento delle magistrature ve-

¹⁵ G. FERRARI DALLE SPADE, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della repubblica veneta*, Tipografia Emiliana, Venezia, 1914, pp. 18-20. Su questi temi si veda anche S. GASPARINI, *Statuti e giurisdizioni a Padova tra comune e governo veneziano*, in *Archivio veneto*, 15, 2018, pp. 5-53.

¹⁶ G. FERRARI DALLE SPADE, *L'ordinamento giudiziario a Padova*, cit., p. 23. I diversi livelli di giudizio e le competenze degli organi giudiziari sono chiaramente delineati nei prospetti delle giudicature redatti alla fine del XVIII secolo ed attualmente conservati a Padova in Archivio di Stato: A.S.Pd., *Foro civile*, b. 36, P. VI 859, *Prospetto della giudicatura summaria civile esistente all'epoca 1796 p.mo Genn.o* e *Prospetto della giudicatura civile forense che procedeva a p.mo Genn.o 1796*.

¹⁷ Sull'ordinamento giudiziario vicentino in età moderna: G. MARZARI, *La storia di Vicenza*, Giorgio Greco, Vicenza, 1604; V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di NS 1700*, parte II, vol. I, Sebastian Coletti, Venezia, 1755, pp. 364-367; *Nozze Lampertico Balbi. Magistrati della spettabile città di Vicenza e del suo territorio ai tempi della Repubblica*, Tipografia Paroni, Vicenza, 1881.

nezie, le quali tuttavia conservavano il loro ruolo di giudici dell'impugnazione relativamente alle cause che in primo grado erano state decise dal Rettore.

La ricostruzione del sistema delle impugnazioni civili ed il conseguente possibile transito delle controversie dai tribunali della Terraferma ai consessi veneziani, lungi dal rappresentare l'ultima tappa di un percorso tutt'altro che lineare, costituisce uno snodo cruciale per la comprensione della dimensione processuale veneta.

I meccanismi di appello, infatti, non svolgevano soltanto una funzione endoprocessuale garantendo la prosecuzione del giudizio e posticipando la formazione della *res iudicata*, ma mettevano in relazione due mondi che concepivano ed interpretavano il fenomeno giuridico in termini diversi. Come vedremo, il difficile compito di traghettare la causa dai territori del Dominio alle aule di giustizia della capitale sarà affidato all'ufficio degli Auditori Nuovi, una magistratura veneziana che doveva compiere le sue valutazioni alla luce della normativa statutaria locale¹⁸. Gli Auditori pertanto si facevano portavoce di istanze giuridicamente motivate sulla base di un diritto diverso da quello che sarebbe stato applicato in sede di gravame. Pertanto, se Venezia non poteva ignorare la tradizione giuridica dell'entroterra, gli operatori della Terraferma dovevano conoscere gli indirizzi giurisprudenziali e i metodi processuali della capitale nell'ottica di una convivenza dai contorni fluidi e mutevoli.

La Dominante dunque aveva assicurato la sopravvivenza dei giudici locali, ai quali tuttavia erano stati affiancati i Rettori coadiuvati da un numero variabile di assessori, ma al contempo aveva posto al vertice dell'ordinamento giudiziario le proprie magistrature, riservandosi un ruolo di coordinamento e di controllo estremamente efficace.

2. FUNZIONI COSTITUZIONALI ED ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NELLA DOMINANTE

Si è visto come alle soglie dell'età moderna la Serenissima fosse riuscita ad imporsi nei territori dell'entroterra mettendo in atto una politica di conquiste ed annessioni associate alla creazione di un

¹⁸ Cfr. capitolo II paragrafo 4.

articolato sistema amministrativo destinato ad avere notevoli ripercussioni sulla configurazione dei poteri della Repubblica.

All'inizio del Quattrocento il sistema costituzionale veneziano poteva dirsi perfezionato: con la creazione del Consiglio dei Dieci, avvenuta nel 1310 per prevenire recidive della congiura organizzata da Baiamonte Tiepolo, Marco Querini e Badoero Badoer, era infatti stata portata a compimento l'istituzione dei cinque *consilia*, che Leopold von Ranke ha efficacemente paragonato alle cinque cupole di San Marco¹⁹.

Nei secoli successivi, tuttavia, gli assetti istituzionali della Serenissima subirono una lenta ma costante evoluzione che determinò una ridefinizione dei rapporti e degli equilibri di governo ed una diversa organizzazione dell'area giurisdizionale che l'espansione aveva inevitabilmente contribuito ad accrescere²⁰.

La ripartizione delle funzioni tra i Consigli e le magistrature veneziane è intimamente connessa al concetto di giustizia distributiva, che Silvia Gasparini ha definito una «efficiente divisione dei compiti tra i diversi soggetti di governo»²¹. Con un senso di spic-

¹⁹ L. VON RANKE, *Venezia nel Cinquecento*, con un saggio introduttivo di U. Tucci, traduzione dal tedesco di W. Ingeborg Zapperi, Treccani, Roma, 1974, p. 150.

²⁰ Per un'analisi approfondita del sistema costituzionale veneziano agli esordi della Repubblica e nei secoli successivi si rinvia a: G. CASSANDRO, *Concetto, caratteri e struttura dello Stato veneziano*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, XXXVI, 1963, pp. 23-49; G. MARANINI, *La costituzione di Venezia*, II, *Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, La Nuova Italia, Firenze, 1974; M. CARAVALE, *Le istituzioni della Repubblica*, in G. ARNALDI, G. CRACCO, A. TENENTI (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1997, pp. 299-364; G. GULLINO, *L'evoluzione costituzionale*, in A. TENENTI, U. TUCCI (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1996, pp. 345-378; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Imprimerie, Padova, 2005², pp. 88-94; A. VIGGIANO, *Politics and Constitution*, in E.R. DURSTELER (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Brill, Leiden-Boston, 2013, pp. 47-84.

²¹ S. GASPARINI, *The age of Commune (1143-1297) – L'età del Comune (1143-1297)*, in *Pax Tibi Marce. Venice: government, law, jurisprudence. Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza*, con saggi di Gianni Buganza, Claudio Carcereri de Prati, Enrico Fameli e Claudia Passarella, online in http://www.arielcaliban.org/PX_03_Comune.pdf, accesso effettuato in data 4 maggio 2018. Su questo tema v. anche: EAD., *Venezia e il suo ordinamento giuridico. Un'esperienza singolare*, in AA.VV., *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, I, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2002, p. 44.

cato pragmatismo, l'ordinamento giuridico veneziano istituiva nuovi uffici, titolari di funzioni proprie o delegate, per far fronte alle situazioni che di volta in volta si presentavano. A tal proposito Giovanni Cassandro notava come i veneziani provvedessero «alle esigenze sempre crescenti della vita statale non già ampliando le competenze degli organi già esistenti, ma creandone di nuovi: spesso, se non di regola, in via temporanea e sperimentale com'era nella mentalità loro di gente pratica, che, prima di impegnarsi, ama vedere come vanno le cose»²².

La distribuzione del lavoro, che non si traduceva in una separazione dei poteri, estranea al sistema costituzionale veneziano, non impediva peraltro forme di collaborazione tra i Consigli e le magistrature, tramite la prassi delle aggregazioni in grado di prevenire possibili conflitti di attribuzione in settori particolarmente delicati e, soprattutto nel corso dell'età moderna, delle conferenze, ovvero commissioni miste alle quali era demandata l'istruzione di questioni complesse da sottoporre ai Consigli.

Una concreta applicazione della distributiva si riscontra nella politica del Maggior Consiglio che già nell'età del Comune trasferì o delegò alcune delle sue numerose attribuzioni ad organi più ristretti, riservandosi però l'esercizio della funzione di indirizzo sulla legislazione di questi ultimi. La Serrata trasformò il Maggior Consiglio da assemblea rappresentativa democraticamente eletta in assemblea plenaria dell'aristocrazia: l'illustre Consiglio veneziano si sostituiva così al Comune dei cittadini quale corpo sovrano dello Stato, senza peraltro riuscire a contenere l'ampliamento delle funzioni di governo in capo al *Consilium Rogatorum*.

Le attribuzioni del Consiglio dei Rogati, l'illustre Senato veneziano, erano originariamente circoscritte alla navigazione, al commercio e alla giurisdizione penale nelle ipotesi di malversazione di fondi pubblici e violazione dei capitolari da parte dei magistrati; con il passare del tempo però esse erano aumentate in misura notevole estendendosi in molteplici ambiti, tra i quali le relazioni internazionali e la politica ecclesiastica²³.

²² G. CASSANDRO, *Concetto, caratteri e struttura dello Stato*, cit., pp. 39-40.

²³ Per un approfondimento sul Consiglio dei Rogati: E. BESTA, *Il Senato veneziano: origini, costituzione, attribuzioni e riti*, in *Miscellanea di storia veneta*, V, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia, 1899, pp. 1-290 e G. CRACCO,

L'ampliamento dei poteri del Senato – titolare di funzioni proprie attribuitegli dal Maggior Consiglio al momento della sua istituzione, di funzioni delegate e talvolta persino di funzioni usurpate in via di prassi – contribuì inevitabilmente a generare una situazione di conflitto con il Consiglio dei Dieci, che tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo si risolse in favore del primo²⁴. Il Consiglio dei Dieci, che vedeva così compromesse le sue aspirazioni all'esercizio di poteri legislativi e di indirizzo politico sulle attività di governo, tornò ad essere il supremo tribunale politico-criminale della Repubblica, quotidianamente impegnato nella repressione dei comportamenti delittuosi lesivi della sicurezza e della prosperità dello Stato.

Le competenze giudiziarie dei Dieci non si esaurivano peraltro all'interno dei ristretti confini della città lagunare ma, avvalendosi degli strumenti delle delegazioni e delle avocazioni su segnalazione dei rappresentanti veneziani nei casi più delicati o gravi, finirono per condizionare ed influenzare l'esercizio della giurisdizione criminale nei territori della Terraferma veneta. Si è visto come la concessione del rito inquisitorio da parte di tale magistratura consentisse ai Rettori e ai loro assessori di assicurare una pronta ed efficace amministrazione della giustizia penale, a costo di privare l'imputato delle garanzie più basilari.

Anche la Quarantia, istituita all'inizio del Duecento, conobbe nei secoli successivi una significativa evoluzione quanto a composizione e a competenze²⁵. La principale incombenza del Consiglio dei

Il Senato veneziano, in *Il senato nella storia*, II, *Il Senato nel medio evo e nella prima età moderna*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1997, pp. 267-353.

²⁴ A proposito delle correzioni o riforme del Consiglio dei Dieci: G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino, 1982, p. 175.

²⁵ Sul Consiglio dei Quaranta e la sua evoluzione in età medievale e moderna: L. CURTI, *Memorie storiche e politiche sopra la Repubblica di Venezia scritte l'anno 1792 da Leopoldo Curti. Reviste, corrette, ed arricchite di note dall'Autore medesimo*, I, Fond. e stamp. d'Ital. e Greco di Gio. Parolari, Venezia, 1812, pp. 61-87; A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, I, cit., pp. 63-67; A. LOMBARDO, *La ricostruzione dell'antico archivio della Quarantia veneziana*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1958, pp. 239-253; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 57-60 e 92-93; I. CACCIAVILLANI, *Le Quarantie*, in *Quaderni di storia veneta*, supplemento al numero 36, 2016, pp. 1-36.

Quaranta consisteva nell'esercizio della giurisdizione criminale e civile in qualità di tribunale di ultima istanza: presso l'illustre consesso infatti venivano impugnate le sentenze emanate dalle Corti di palazzo nelle cause civili e le decisioni assunte dalle altre magistrature in materia penale.

Originariamente la Quarantia era titolare anche di altre attribuzioni che si estendevano ai diversi campi della politica veneziana, dalla predisposizione dei piani finanziari dello Stato sino al ricevimento degli ambasciatori stranieri. In età moderna, tuttavia, il Consiglio dei Quaranta conservò piena autonomia esclusivamente in ambito giudiziario sia civile che criminale, ponendosi come supremo organo giudiziario della Serenissima Repubblica di Venezia.

Al principio del XV secolo, per far fronte alla crescente mole di lavoro che si era registrata a seguito dell'espansione territoriale, l'organico della Quarantia venne raddoppiato: all'originale consesso, che conservò competenze giurisdizionali in ambito penale, venne affiancato un nuovo Consiglio per la risoluzione delle controversie civili. Alla fine del Quattrocento la Quarantia civile venne a sua volta divisa in due consessi di quaranta membri ciascuno: al Consiglio dei Quaranta Civil Vecchio furono deferite le impugnazioni delle sentenze rese dai magistrati della città e del Dogado, al Consiglio dei Quaranta Civil Nuovo, invece, vennero attribuiti gli appelli provenienti dall'entroterra veneto²⁶.

La conquista della Terraferma aveva pertanto suggerito un adeguamento della struttura dell'antico Consiglio: a proposito del ruolo svolto da tali consessi nel corso dell'età moderna, Giuseppe Gullino osserva come «per l'elevato numero dei suoi componenti e la lunga durata nella carica» le Quarantie fossero destinate a diventare «una delle magistrature più prestigiose ed importanti della Serenissima»²⁷.

Il Consiglio dei Quaranta si collocava al vertice di una struttura composita articolata in un pluralismo di uffici che il governo veneziano, in virtù del suo spiccato pragmatismo, aveva creato per far fronte alle nuove esigenze della realtà quotidiana. Accanto alle sei Corti di Palazzo, istituite tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo²⁸, operava una fitta rete di *officia* diretti a svolgere una nu-

²⁶ Sulla genesi delle due Quarantie civili si rinvia al capitolo II paragrafo 5.

²⁷ G. GULLINO, *L'evoluzione costituzionale*, cit., p. 367.

²⁸ Per un approfondimento sulle Corti di Palazzo v. capitolo II paragrafo 2.

trita serie di attività anche in ambito giudiziario. Tali uffici erano ripartiti in due macro gruppi: agli *officia de intus*, così denominati perché avevano sede nella città lagunare, si contrapponevano gli *officia de foris* con sede nei reggimenti esterni; gli uffici interni erano a loro volta articolati in *officia* di San Marco e di Rialto in base alla loro ubicazione geografica.

La distinzione tra *consilia*, *officia* e *curiae* – un tema che negli ultimi anni ha sollevato un ampio dibattito tra gli storici²⁹ – costituisce il punto di partenza dal quale la presente indagine deve necessariamente prendere le mosse. L'individuazione del giudice competente nei diversi gradi del processo rappresentava infatti un aspetto da non sottovalutare in un ordinamento contraddistinto da un elevato numero di organi giudiziari e dalla possibile sovrapposizione delle loro funzioni³⁰.

Le inefficienze di un sistema in cui la stessa materia poteva rientrare nella sfera di ingerenza di molteplici magistrature non impedirono peraltro alla macchina processuale di continuare a funzionare con una certa efficienza sino alla fine del XVIII secolo.

3. LE PRATICHE DEL FORO TRA CINQUE E SETTECENTO

Alla luce di tali considerazioni, risulta chiaro come l'esercizio della giurisdizione, tanto in materia civile quanto in ambito criminale, costituisse un momento cruciale nella vita della Serenissima Repubblica in età moderna. Uno strumento prezioso per la comprensione

²⁹ R. CESSI, *Storia della Repubblica*, cit., p. 273; A. PADOVANI, *Curie e uffizi*, in G. CRACCO, G. ORTALLI (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, II, *L'età del Comune*, Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1995, pp. 311-347; M. CARAVALE, *Le istituzioni della Repubblica*, cit., p. 327; G. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, cit., pp. 77-82.

³⁰ Secondo Achille Bosisio «le liti erano sminuzzate fra queste giurisdizioni, la stessa questione dovendosi per una parte trattare ad un foro e per un'altra ad altro foro». A. BOSISIO, *Magistrati e avvocati della Repubblica di Venezia al tempo di Carlo Goldoni*, San Marco, Venezia, 1959, pp. 14-15. Per Andrea Padovani «il gran numero di magistrature tra le quali si ripartirono le funzioni dello stato e l'eccentrica spartizione delle competenze fra di loro costituì una caratteristica durevole dell'assetto costituzionale veneziano». A. PADOVANI, *Curie e uffizi*, cit., p. 332.

e la ricostruzione delle complesse modalità di amministrazione della giustizia a Venezia e nel suo Stato territoriale tra Cinque e Settecento è rappresentato dalle *pratiche* del foro veneto, manuali redatti dagli operatori del mondo forense (avvocati, causidici, magistrati, cancellieri e notai) in cui gli elementi di teoria e le opinioni dottrinali si mescolano ai fatti concreti e alle numerose esperienze tratte dalla vita quotidiana³¹.

Questo genere letterario, che negli ultimi anni è stato al centro di studi approfonditi, ebbe un enorme successo in area veneta: tra il XVI ed il XVIII secolo furono date alle stampe numerose opere di tale tenore, che attualmente rappresentano un ricco e fecondo campo di ricerca³².

Fino ad oggi l'interesse degli studiosi si è rivolto prevalentemente alla materia penalistica, che negli ultimi decenni ha visto fiorire molteplici studi di notevole spessore grazie ai quali è stato possibile portare alla luce le dinamiche sottese all'amministrazione della giustizia criminale, con particolare attenzione a taluni fenomeni, come la diffusione del processo inquisitorio e le modalità di repressione del banditismo.

A Venezia in età moderna circolavano numerose *pratiche* criminali generalmente rivolte a coloro che si accingevano ad intraprendere l'esercizio di una professione legata al mondo forense, allo scopo di illustrare in modo sufficientemente esaustivo i profili pratici della materia. Fondamentale risulta l'opera del cancelliere Lorenzo Priori intitolata *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, pubblicata postuma nel 1622

³¹ Loredana Garlati osserva come questo genere di manuali non si riconosca dal titolo, quanto piuttosto dal contenuto: «una *Pratica* si distingue da generi affini perché si prefigge la trasposizione per iscritto delle linee portanti del processo criminale, ai fini di registrare l'esistente e di tracciare le strade future». La definizione proposta dalla studiosa si riferisce alle *pratiche* criminali, ma funziona perfettamente anche per quelle civili. L. GARLATI, *Per una storia del processo penale: le pratiche criminali*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXIX, 2016, p. 74.

³² Le principali *pratiche* criminali venete sono state studiate da Claudio Povoletto e Giovanni Chioldi. In particolare si ricordano i seguenti contributi: C. POVOLETO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., II, pp. 19-170 e G. CHIOLDI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, cit., pp. 85-166.

presso la stamperia ducale di Antonio Pinelli³³. L'opera del Priori, che negli anni successivi conobbe numerose riedizioni, fu sino alla fine del XVIII secolo un costante punto di riferimento per gli altri giuristi veneti. In questa sede è sufficiente ricordare il *Ristretto di pratica criminale che serve per la formatione de processi ad offesa* di Marc'Antonio Tirabosco³⁴, la *Prattica de' Reggimenti in Terraferma* di Gaspare Morari, in cui peraltro sono esaminate anche questioni e problematiche di diritto civile³⁵, la *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine composta secondo le leggi civili e venete* dall'assessore Bartolomeo Melchiori³⁶, ed infine *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto* raccolte dall'avvocato Giambattista Zeffirino Grecchi³⁷. Il trattato di Grecchi, dato alle stampe nel 1790, conclude la straordinaria stagione delle *pratiche* criminali venete, che annovera tra le sue fila autori noti e personalità meno conosciute³⁸.

³³ L. PRIORI, *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Antonio Pinelli, Venezia, 1622. Una trascrizione del testo è stata curata da Giovanni Chiodi che ha anche messo in evidenza i punti di contatto tra la *pratica* del cancelliere veneziano e l'opera del senatore lombardo Giulio Claro. Sul tema v. G. CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., I, pp. VII-CI. Per un approfondimento sulla vita dell'autore si rinvia a L. MENEGON, *Appunti a margine della vita e delle opere di Lorenzo Priori*, in *L'amministrazione della giustizia penale*, cit., I, pp. CIII-CXXXVIII e C. POVOLO, *Priori Lorenzo*, in E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 1628.

³⁴ M.A. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale che serve per la formatione de' processi ad offesa*, Giovanni Pietro Pinelli, Venezia, 1636.

³⁵ G. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, cit., pp. 160-185.

³⁶ B. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine, composta secondo le leggi civili, e venete da Bartolommeo Melchiori Assessore*, stamperia Bragadina presso Pietro Bassaglia, Venezia, 1741. Trent'anni più tardi venne edita una seconda edizione dell'opera corretta ed accresciuta (Venezia, Gasparo Storti, 1776).

³⁷ G.Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel dominio veneto raccolte dal Dottore ed Avvocato Zeffirino Giambattista Grecchi di Codogno nella Lombardia austriaca premesso a ciascuna un saggio elementare delle Teorie più analoghe ad una Pratica Istruzione*, 2 voll., stamperia del Seminario, Padova, 1790-1791.

³⁸ Oltre agli autori già menzionati, si ricordano Francesco Teobaldo, che all'inizio del XVIII secolo diede alle stampe la *Prattica criminale a notizia di chi vo-*

Lo studio delle opere edite, alcune delle quali ebbero un notevole successo di pubblico tanto da essere ristampate in più occasioni, non esaurisce peraltro il campo di indagine: negli archivi e nelle biblioteche locali infatti sono conservati volumi manoscritti che, in quanto tali, rimasero estranei al mercato editoriale (a dimostrazione del fatto che manuali di questo tipo erano tradizionalmente rivolti ad un pubblico ristretto), ma non per questo risultano privi di interesse ed anzi si rivelano estremamente utili per chi intende compiere una ricostruzione delle dinamiche sottese al funzionamento della giustizia³⁹.

Nel settore civilistico il genere letterario delle *pratiche* ebbe apparentemente minore fortuna: tra Cinque e Settecento non furono molti gli autori che decisero di compilare manuali che potessero essere di supporto ai giuristi impegnati nell'amministrazione della giustizia civile a Venezia e nel suo Stato territoriale. Anche in questo settore, tuttavia, vennero pubblicate alcune opere di notevole importanza, grazie alle quali è possibile ricomporre l'*iter* in cui si articolavano i giudizi civili nella Serenissima Repubblica in età moderna⁴⁰.

Come osservava Emanuele Antonio Cicogna nel suo *Saggio di bibliografia veneziana*, la stagione delle pratiche civili venete ebbe inizio nel 1528 quando per la prima volta una *Pratica del Palazzo* venne inserita all'interno della edizione ufficiale a stampa dello Statuto⁴¹.

gli incamminarsi nelle cariche di assessore o cancelliere (Pietro Pinelli, Venezia, 1706), Benedetto Pasqualigo, al quale si deve la compilazione *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica* suddivisa in due volumi (Stefano Orlandini, Venezia, 1731-1732) e Antonio Barbaro, che alla fine degli anni Trenta del Settecento pubblicò una *Pratica criminale* simile per struttura e contenuti al manuale del Priori (Giuseppe Bortoli, Venezia, 1739).

³⁹ A Padova presso la Biblioteca di Storia del diritto del Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto è conservato un manoscritto intitolato *I giudizi criminali diretti dalle Leggi del Principato e dall'opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi*: tale opera si presenta come un volume miscelaneo in cui sono raccolti trattati, dissertazioni, lettere, relazioni di casi realmente accaduti, ducali e dispacci risalenti ai secoli XVII e XVIII.

⁴⁰ Per un primo approccio al tema mi permetto di rinviare a C. PASSARELLA, *Tre pratiche civili del foro veneziano: un primo confronto*, in *Studi veneziani*, LXXII, 2015, pp. 293-326.

⁴¹ E.A. CICOGNA, *Saggio di bibliografia veneziana*, Merlo, Venezia, 1847, p. 186. V. anche G. SORANZO, *Bibliografia veneziana in aggiunta e continuazione del Saggio di E.A. Cicogna*, Naratovich, Venezia, 1885, ristampa anastatica: Forini, Bologna, 1980.

Nei secoli successivi si susseguirono altri manuali concepiti per rispondere ad una duplice esigenza avvertita dalla platea degli specialisti del settore forense: da un lato risultava essenziale definire, chiarire, spiegare, delimitare la sfera di competenze attribuita a ciascuna magistratura senza peraltro negare le zone d'ombra di un sistema che agli occhi dei non addetti ai lavori poteva apparire privo di una sua logica interna, dall'altro si avvertiva la necessità impellente di ordinare le regole del processo, predisponendo al contempo un prontuario di formule adeguabili alle diverse sfumature del reale seguendo, sotto questo punto di vista, un modello particolarmente caro ai pratici del diritto⁴².

Nel 1554 venne pubblicato un libricino intitolato *L'Avvocato. Dialogo nel quale si discorre tutta l'Autorità che hanno i Magistrati di Venetia con la pratica delle cose giudiciali del Palazzo* di Francesco Sansovino. Il testo, suddiviso in cinque libri, si presenta come un dialogo tra Lorenzo «huomo veramente di buono intelletto», Marino «giovane assai discreto» e Felice «vecchio nell'essercitio dello Avvocato»: Lorenzo, costretto a letto da una malattia che di a poco lo avrebbe condotto alla morte, dedica le sue ultime energie alla formazione del giovane interlocutore, illustrando le qualità che un buon avvocato doveva necessariamente possedere, descrivendo le attribuzioni delle magistrature veneziane e proponendo una sintetica guida delle attività da compiere nel corso del processo⁴³.

Tre anni più tardi venne data alle stampe la *Pratica dell'ufficio degli Auditori Novi delle sententie* nella quale l'anonimo autore illustrava con dovizia di particolari le incombenze gravanti su tale

⁴² Quasi ogni *pratica*, infatti, aveva il suo corredo di formule. Come spiega Lorenzo Sinisi, «l'idea che fosse, se non necessario, quantomeno utile l'inserimento nelle opere giuridiche processuali di un apparato di formule che fungesse da completamente chiarificatore delle spiegazioni teoriche, venne recepita da una buona parte degli autori che negli ultimi secoli dell'età di diritto comune si occuparono di questa materia». L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 447.

⁴³ F. SANSOVINO, *L'Avvocato. Dialogo nel quale si discorre tutta l'Autorità che hanno i Magistrati di Venetia, con la pratica delle cose giudiciali del Palazzo*, Vian, Venezia, 1554 (successiva edizione: Lelio Bariletto & fratelli, Venezia, 1566); edizione moderna in IDEM, *L'avvocato e il Segretario*, a cura di P. CALAMANDREI, Le Monnier, Firenze, 1942. Per un approfondimento sulla vita dell'autore si rinvia a E. BONORA, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore libraio e letterato*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 1994.